



Esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale*

### CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO E IL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

*(redatto nella forma della scrittura privata)*

Tra le parti:

1) **Sig. Galvan Enrico**, nato a Trento (TN) il 12 gennaio 1975, Presidente della Comunità Valsugana e Tesino (d'ora in poi Comunità), con sede a Borgo Valsugana in Piazzetta Ceschi 1, Codice fiscale 90014590229 – P IVA 02189180223, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della medesima, giusto Decreto del Presidente della Comunità n. .... di data .....

2) **dott. Maurizio Mezzanotte**, nato a Borgo Valsugana (TN) il 2 maggio 1961, Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale e partita IVA n. 00337460224, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse della Provincia Autonoma di Trento, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. .... di data .....

Premesso che:

- l'art. 1 bis 1, lettera e) comma 15 quater della Legge provinciale 6 Marzo 1998 n. 4, recante *“Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente*

della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7”, stabilisce l’“obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per il concorso al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale, euro cinque (5), e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies, per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, nonché obbligo di consentire quanto necessario per l'esecuzione dei predetti interventi; la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua le misure e gli interventi di miglioramento ambientale finanziabili con le somme introitate con la presente lettera; la predetta deliberazione può stabilire che una quota delle somme possa essere destinata anche al finanziamento degli oneri derivanti da operazioni di indebitamento già contratte per la realizzazione delle predette tipologie di misure o interventi”;

- l'art. 44 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, con l'introduzione dei commi da 15 ter a 15 decies all'articolo 1 bis 1 della Legge provinciale 6 Marzo 1998, n. 4, ha innovato il quadro normativo riguardante le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, prevedendo in particolare la possibilità di proroga per un periodo di 10 anni rispetto alla originaria data di scadenza. La proroga, concessa su richiesta del concessionario, obbliga lo stesso, a pena di decadenza del diritto di proroga, a rispettare ulteriori impegni rispetto a quelli vigenti per effetto della concessione ed in particolare a versare

alla Provincia, per il periodo di proroga, un canone aggiuntivo come stabilito dalla lettera a) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della Legge provinciale n. 4/1998 e un ulteriore importo relativo al concorso, da parte del concessionario idroelettrico, al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale (il cosiddetto "*canone ambientale*") stabilito dalla lettera e) del medesimo comma. Il comma 15 septies dello stesso articolo prevede inoltre che i proventi derivanti dal canone aggiuntivo e dalle entrate di cui alle sopraddette lettere a) ed e), affluiscono al bilancio della Provincia. Stabilisce inoltre che la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determini la quota dei proventi medesimi da destinare ai Comuni o loro forme associative, attraverso l'individuazione di specifici criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti. Tale intesa è stata raggiunta in fasi successive da parte del Presidente della Provincia Autonoma di Trento e del Presidente del Consiglio delle autonomie locali attraverso la sottoscrizione di appositi Protocolli di data 19 settembre 2008, 30 luglio 2009 e 21 gennaio 2011. L'intesa stabilisce che venga destinato ai Comuni e alle Comunità di valle l'intero gettito del canone aggiuntivo di cui alle predette lettere a) ed e), individuando i criteri e le modalità per l'erogazione e per l'utilizzo dei medesimi proventi. La Giunta provinciale, con le delibere n. 2766 del 3 dicembre 2010, n. 2982 del 23 dicembre 2010 e n. 2113 del 7 ottobre 2011, ha definito le modalità di attuazione delle intese raggiunte;

- la Comunità Valsugana e Tesino, anche per l'anno 2024, intende realizzare le misure e gli interventi di miglioramento ambientale utilizzando il canone ambientale di cui alla Legge provinciale 6 Marzo 1998, n. 4, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall'art. 13 del Protocollo d'intesa siglato in data

21/01/2011 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali, mediante la collaborazione con il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento;

- il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento è stato individuato quale interlocutore privilegiato da parte della Comunità Valsugana e Tesino in considerazione:

- delle finalità istituzionali alle quali SOVA deve assolvere, definite dalla L.P. 27 novembre 1990, n.32 “*Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale*”;

- dell’elevato livello di *know how*, sia *in primis* rispetto agli interventi da realizzare, sia in rapporto all’ambiente ed al territorio sul quale i medesimi verranno attuati;

- dell'affido dei lavori a cooperative di produzione e lavoro in possesso di requisiti di affidabilità tecnico economica e di specifica esperienza e competenza in materia ambientale;

- il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento ha in corso numerosi interventi di ripristino e valorizzazione ambientale ricadenti nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino, affidati a Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. (CLA), nei quali potranno essere utilmente impiegati anche i lavoratori segnalati dal Servizio sociale della Comunità per essere assunti con le risorse messe a disposizione dalla Comunità stessa;

- per misure ed interventi di miglioramento ambientale, come chiarito nella specifica nota informativa del Servizio Autonomie Locali di data 20/09/2013,

“si devono intendere tutte le iniziative realizzate direttamente dalle Comunità/Comuni o sostenute dai medesimi enti che comportino un miglioramento ambientale, vale a dire iniziative direttamente mirate a ripristinare e a migliorare le qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche dei corpi idrici e dei relativi bacini idrografici interessati dalle attività di derivazione idroelettrica. La Commissione valuta opportuno non indicare un elenco chiuso di tali iniziative, lasciando la libertà ai citati enti di individuare le iniziative da finanziare, motivandone gli effetti positivi per l’ambiente”;

- gli interventi individuati mediante la presente convenzione si configurano quali attività di cui alla Legge provinciale 27/11/1990 n. 32 “Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale” e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 254 di data 18/02/05, “Articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32. Nuovi interventi provinciali per il tramite del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale. Articolo 4 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13”, finanziate al 100% da parte della Comunità Valsugana e Tesino.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1**

#### **Oggetto ed individuazione dei contraenti**

La presente convenzione tra la Comunità Valsugana e Tesino ed il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento ha per oggetto la realizzazione di misure ed interventi di miglioramento ambientale, mediante l’utilizzo del canone ambientale di cui all’art. 1 bis 1, lettera e) comma 15 quater della Legge provinciale 6 marzo 1998 n. 4, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall’art. 13 del Protocollo

d'intesa siglato in data 21/01/2011 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

La presente convenzione ha il duplice scopo di realizzare sul territorio della Comunità Valsugana e Tesino le misure e gli interventi di miglioramento ambientale in premessa citati, massimizzando l'occupazione mediante l'inserimento del maggior numero possibile di soggetti che presentano situazioni di svantaggio sociale e difficoltà, per i quali è in essere uno specifico progetto d'aiuto da parte del Servizio sociale della Comunità, che non avrebbero la possibilità di trovare una collocazione occupazionale sul libero mercato del lavoro.

## **Articolo 3**

### **Durata**

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2024 (trentuno dicembre duemilaventiquattro), fatta salva la possibilità di recesso delle parti, che dovrà avvenire attraverso l'invio di lettera raccomandata A/R o PEC o Interoperabilità Pi3 ed avrà effetto a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione dalla controparte.

## **Articolo 4**

### **Modalità di individuazione dei soggetti da occupare**

I soggetti che potenzialmente potranno essere occupati nel progetto di cui alla presente convenzione verranno segnalati dalla Comunità a Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. di Trento.

## **Articolo 5**

### **Obblighi e responsabilità della Comunità Valsugana e Tesino**

La Comunità, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2 (due):

- mette a disposizione la somma complessiva ed omnicomprensiva di Euro 85.652,58.= (ottantacinquemilaseicentocinquantadue/58.=) per il finanziamento

della spesa per la manodopera impiegata nella realizzazione delle misure e degli interventi sul territorio della Comunità Valsugana e Tesino affidati a Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento. La suddetta somma potrà essere incrementata successivamente da parte del Comitato Esecutivo della Comunità con proprio provvedimento e comunicata formalmente all'altra parte contraente mediante scambio di corrispondenza;

- versa l'importo di cui sopra, interamente a proprio carico, direttamente a Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop., avente sede in Via al Maso Visintainer n. 10 a Trento, cui è affidata la realizzazione delle misure e degli interventi, secondo criteri e modalità stabiliti da specifico contratto convenzionale tra SOVA ed il Consorzio stesso.

### **Articolo 6**

#### **Obblighi e responsabilità del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento**

Il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2 (due):

- progetta, coordina e realizza, le misure e gli interventi concordati con la Comunità, mediante affidamento delle attività a Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop., da effettuarsi per il tramite di cooperative associate;

- è responsabile dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla presente convenzione;

- stabilisce la durata effettiva dei contratti di lavoro di concerto con la Comunità e con Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop.;

- garantisce, attraverso Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop., l'amministrazione e contabilità, gestione e pagamento dei lavoratori, assicurazioni, spese fidejussorie, legali e di contenzioso, la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, le spese necessarie per l'allestimento e la gestione di cantieri standard, le attrezzature minute e gli attrezzi necessari per l'attività lavorativa, baracche di cantiere e quant'altro necessario all'organizzazione del cantiere.

## **Articolo 7**

### **Contratti di lavoro**

La tipologia di contratto per l'assunzione dei soggetti segnalati, in considerazione delle prioritarie finalità socio-occupazionali, deve essere individuata in modo tale da ottimizzare le risorse a disposizione, in ordine ad assumere il maggior numero di persone possibile.

I rapporti di lavoro saranno comunque a termine e sono disciplinati dall'apposito contratto di comparto.

Il contratto applicato è quello relativo all'Intesa sul trattamento economico e normativo dei lavoratori occupati nelle cooperative convenzionate per gli interventi di ripristino e valorizzazione ambientale, sottoscritto in data 29 novembre 2019.

## **Articolo 8**

### **Comunicazioni tra le parti**

Ogni comunicazione dovrà essere effettuata agli indirizzi e recapiti specificati in calce al presente atto.

#### **Articolo 9**

##### **Vincoli**

I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

#### **Articolo 10**

##### **Norme finali**

Per quanto non espressamente disposto trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di accordi tra le pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Trento.

Le parti si danno atto che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, e della tariffa parte II – art. 1 lett.b) del DPR 131/1986.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) competeranno alla parte che le eserciterà.

A fare data dal 01/01/2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Il Presidente

- Sig. *Enrico Galvan* -

Per la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale

Il Dirigente

- *dott. Maurizio Mezzanotte* -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.